

TRIBUNALE DI CASTROVILLARI

-Sezione Lavoro-

Ricorso ex art. 414 cpc con contestuale istanza ex art. 151 c.p.c.

Per il Professore REALE Roberto nato a Niscemi il 26.3.1975 residente in Via XX settembre , 5 Niscemi, c.f. RLERRT75C26F899O, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo La Cava (C.F. LCVVCN74D13F158Q) del foro di Messina , ivi elettivamente domiciliata in Messina , Via Cesare Battisti 108, ove intende ricevere gli avvisi di cancelleria ai seguenti recapiti (fax.090.346288; avv.vincenzolacava@pec.giuffre.it) per procura in calce al presente atto rilasciata su foglio separato, ricorrente

CONTRO

MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL' UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (MIUR) C.F. 80185250588 in persona del Ministro p.t.;

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI MILANO in persona del legale rappresentante p.t.

AMBITO TERRITORIALE PROVINCIALE DI CATANIA, in persona del legale rappresentante p.t.

e nei confronti di

tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il



trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D.

Il professore Reale, è un docente proveniente dalla graduatorie ad esaurimento, ed assunta a tempo indeterminato in data 9.10.014 presso I.C. Viale Romagna di Milano, ed attualmente in servizio presso I.C. di Cassano Ionio (doc. 1,2,).

Il ricorrente ha partecipato alla mobilità interprovinciale indetta con ordinanza ministeriale n. 241 del 8.4.016 presentando domanda di trasferimento interprovinciale per la scuola primaria (doc.3) collocandosi, quale docente assunto ante 2014/015, nella c.d fase B1 **con priorità** rispetto alle successive fasi B2, B 3 , C e D, indicando 43 ambiti disposti secondo un proprio ordine di preferenza così come consentito dalla stessa normativa di riferimento.

In particolare il docente con punteggio base 47 +6 per il ricongiungimento ha indicato quale ambito preferito quello della Regione Sicilia 0010 provincia di Catania.

Sicchè dal riepilogo complessivo dei movimenti pubblicati dall'ambito provinciale di Catania in data 29.7.016 per il MEDESIMO posto sono stati collocati ed assegnati docenti partecipanti alle fasi successive B2 B3 C,



D, provenienti da Graduatorie ad esaurimento e idonei del concorso 2012 i cui posti andavano assegnati soltanto successivamente a quella dei docenti, come IL ricorrente, collocati in fase B1 e rimasti disponibili dalle precedenti operazioni.

Più precisamente dall'elenco dei trasferimenti e passaggi del personale di ruolo e delle disponibilità residue pubblicati dall'Usp di Catania il 29.07.2016 risultano **assegnati docenti**, per effetto dell'illegittima applicazione/attuazione dell'O.M. n. 241/2016 e del CCNI del 08.04.2016, collocati nella fase B2, **B3**, C e D:

CACCIOLA	ANNA	02/09/1982	CT	27	B3	SIC0000010
CHIARENZA	GRAZIA CARMELA	16/07/1974	CT	28	B3	SIC0000010
CANNIZZO	MIRIAM	08/09/1983	CT	36	B3	SIC0000010
CASTIGLIONE	GIUSEPPE	10/05/1968	CT	31	B3	SIC0000010
DI GRAZIA	MARISA RITA	09/06/1978	CT	31	B3	SIC0000010
DISTEFANO	MARIAGRAZIA	05/05/1980	CT	27	B3	SIC0000010
FIAMMETTA	GIUSEPPA	09/02/1968	CT	30	B3	SIC0000010
GANGI	MARIA ANGELA	06/06/1976	CT	29	B3	SIC0000010
GUSMANO	CARMEN	16/01/1979	CT	26	B3	SIC0000010
GIUSTOLISI	MARIA ESTER	16/05/1975	CT	29	B3	SIC0000010
ALECCI	ANGELA ANNA	28/12/1981	CT	34	B3	SIC0000010
OLIVERIO	MELISA	04/11/1978		32	B3	SIC0000010
MACAUDA	ROSARIA	02/08/1981	CT	37	B3	SIC0000010
AMATO	AGATINA LOREDANA	06/07/1968	CT	32	B3	SIC0000010
NICOLOSI	ANNA LISA	19/02/1984	CT	28	B3	SIC0000010
NICASTRO	GIUSEPPINA	02/06/1974	SR	29	B3	SIC0000010

∴(doc. 4)

Invece seppur il ricorrente abbia avuto riconosciuto il **punteggio base 47 +6 per il ricongiungimento ed abbia** indicato Ambiti territoriali in ordine di preferenza,(tra le prime preferenze Catania provincia Ambito A0010) non le è stato assegnato il movimento richiesto mentre docenti con punteggio inferiore hanno conciliato ed ottenuto la sede(doc. 5,6,7)

La predetta procedura cozza persino con la legge di



attuazione a cui si riferisce ed in particolar modo ai commi 98, 100 e 101 della L. 107/2015 laddove si indica quale unico principio per far fronte alle esigenze della mobilità dei docenti quello dello **scorrimento delle graduatorie** secondo l'ordine di preferenza tenendo conto del punteggio complessivo e quindi delle preferenze nelle attribuzioni degli incarichi.

Tale principio è stato disatteso da un software elaborato dal Miur per mezzo di un algoritmo impazzito!

A fronte di tale evidente lesione in data 1.9.016 il ricorrente, si vedeva costretto a recarsi a Milano non ottenendo l'ambito richiesto.

La procedura viziata *ab origine* e come tale illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

1.Violazione art 6 c.1 ordinanza ministeriale n. 241/2016–
Violazione degli artt . 29,31,39 e 3, Costituzione; Violazione della
L. 107/2015 ;

Il prof. Reale sebbene titolare di un punteggio pari a 47 acquisito oltre ai 6 per il ricongiungimento in virtù dell'esperienza professionale proveniente dai **10 anni di servizio** alle dipendenze della P.A. ha partecipato alla procedura di mobilità 016/017. (doc. 8)

Ora l'ordinanza ministeriale n. 241 del 08.04.2016 ed il CCNI sulla mobilità docenti 2016, all'art 6, hanno regolamentato la procedura della mobilità del personale docente prevedendo 4 fasi cui si poteva partecipare in relazione a determinati requisiti(punteggio, preferenze,



riserve): fase A, fase B, fase C e fase D.

La fase A è relativa ai movimenti provinciali dei docenti assunti entro l'a.s.2014/2015 e, successivamente, di quelli assunti nel 2015/2016 nell'ambito delle fasi Zero ed A del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase B è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti entro il 2014/2015 e, **successivamente**, alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da fase B e C da graduatoria di merito (GM) del concorso 2012.

A sua volta la fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15 mobilità interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità.

La fase C è relativa alla mobilità su ambiti degli assunti nel 2015/2016 da graduatoria ad esaurimento (GAE) nell'ambito delle fasi B e C del piano straordinario previsto dalla Legge n. 107/2015.

La fase D è relativa alla mobilità interprovinciale degli assunti nel 2015/2016 nelle fasi Zero ed A e nelle fasi B o C dalla graduatoria del concorso del 2012.

La fase cui ha partecipato ed è stata collocato la ricorrente è la **fase B1** tanto che il professore Reale è stato assunto in ruolo nel 2014 attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.



A sua volta la stessa fase B è stata suddivisa in tre sottofasi:

Fase B1 e B2, ove si collocavano i docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2014/15: mobilità provinciale interprovinciale;

Fase B3 ove si collocavano neo assunti nelle fasi B e C da Graduatoria di merito del concorso del 2012: trasferimenti provincia di titolarità;

Ora le operazioni di mobilità sono state regolamentate dall'art 6 del CCNI laddove chiarisce che: *“Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”.*

Più precisamente in ordine alla fase B , ai sensi dell'art 6, *“Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, come resi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia”.*

In particolare per l'effettuazione della fase B, cui partecipano tutti gli assunti entro il '14/15, che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge



107/15, l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina"..

Orbene il ricorrente sebbene collocatasi in fase B 1, non si è visto assegnata il movimento richiesto presso ne su scuola ne sugli ambiti indicati, mentre altri docenti appartenenti alle fasi successive hanno ottenuto a seguito di conciliazione l'ambito richiesto.

Di contro, colleghi aventi punteggio inferiore ed inseriti nelle fasi B2 , B3 C e D (successiva a quella della ricorrente) sono riusciti ad ottenere, in virtù di un meccanismo elettronico viziato, la sede prescelta a CaTANIA e Provincia e ciò in palese contrasto con quanto disposto dagli art 98 e segg della legge 107/2015, nella parte in cui lo scorrimento delle graduatorie secondo l'ordine di preferenza e del punteggio complessivo conseguito sono



gli UNICI criteri da utilizzare nonchè dell'art 28 c.1 DPR 28 del 487/1994 e dell'art. 6 comma 1 della ordinanza ministeriale n 241 del 8.4.016 di attuazione del CCNI di pari data che nel descrivere le quattro distinte fasi (A,B,C,D) nelle quali si collocano le operazioni di mobilità, al primo comma stabilisce l'ordine e le modalità in cui si svolgono nella fase di interesse le procedure di mobilità.

In definitiva le superiori disposizioni che evidenziano *ictu oculi* l'intenzione del legislatore di premiare l'esperienza acquisita sul campo sono state clamorosamente disattese dall'amministrazione scolastica e ciò in spregio all'art 97 della Costituzione violando il principio di correttezza e buona fede , imparzialità e buona andamento che regolano la funzione pubblica.

A ciò si aggiunga che sebbene al ricorrente fosse stata concessa la possibilità di **scegliere la sede** ove svolgere la propria attività e/o servizio non le è stata assegnata ne la scuola ne l'ambito indicato vedendosi così costretta a dover lavorare presso una sede distante di oltre 500 Km dal luogo di residenza ove attualmente si trovano i propri genitori penalizzando in maniera discriminatoria del suo fabbisogno quotidiani e ciò in spregio degli artt 3,29,39 e 31 della Costituzione e per violazione dell'art. 1, comma 108, l. n.107/2015 (assegnazione sulla base della tabella di vicinanza legata all'O.M.), dell'art. 6 CCNL mobilità scuola dell'8.4.2016 e dell'O.M. n. 241/2016.



Orbene appaiono evidenti le illegittimità della procedura di mobilità territoriale e professionale, ex CCNI ed OM n. 241 dell'8.4.2016 atteso che le fasi della procedimentalizzazione della mobilità territoriale e professionale 2016/2017 hanno dato luogo ad una ennesima illegittima disparità di trattamento, in quanto è stata fatta una distinzione per FASI che non tiene conto del punteggio, costituito dai titoli e dagli anni di servizio, pertanto priva di equità, che, stravolgendo il previgente sistema, enfatizza la partecipazione differenziata a seconda del canale di reclutamento.

Ma le norme pattizie si spingono ancora al di là, introducendo ex post (rispetto alla L. 107/2015), una segmentazione in fasi e sotto-fasi non prevista dalla norma primaria.

Risulta solare la fraudolenta "riserva di posti" a favore dei docenti provenienti da G.M., che si pone in irrimediabile e stridente contrasto con i dettami della Carta Costituzionale!

Si sono, quindi, verificate delle situazioni paradossali per cui docenti con svariati anni di servizio, oltre che di età, si sono visti assegnare degli ambiti territoriali situati a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre docenti idonei del concorso 2012, che non avevano neanche un giorno di servizio e nessun titolo, quindi anche con soli 12 punti, si sono visti assegnare sedi viciniori.



Pertanto è stato ripristinato di fatto, in modo fraudolento, il principio della c.d. “coda”, dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 41/2011, Presidente De Siervo, Redattore Saulle), nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010).

Appare evidente che ci si ritrova al cospetto di una deroga – disciplina differenziata di reclutamento – per la quale non emerge alcuna obiettiva ragione giustificatrice, che va a compromettere legittime aspettative e diritti quesiti di tutti i docenti appartenenti alle GAE!

Sotto tale profilo il provvedimento impugnato è illegittimo e deve essere annullato.

2. Violazione L. 241/1990

I provvedimenti adottati dall’amministrazione scolastica sono altresì illegittimi atteso che l’intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2016/2017, è risultato affetto anche da illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell’applicazione delle norme che non consente verificare l’esattezza delle modalità applicative in base al quale i trasferimenti sono stati attuati.

Già il giudice del Lavoro di Venezia, che ha ribadito che l’unico principio da rispettare nei trasferimenti dei docenti, in assenza di precedenze, è quello del merito



professionale: il tribunale ha, infatti, rilevato gravi errori nell'attribuzione delle sedi in Fase C, a causa dell'ormai famigerato algoritmo, e condannato l'amministrazione all'immediata correzione dei trasferimenti operati nel 2016, riportando a casa una docente Campana erroneamente assegnata in Veneto.

Nella sentenza si sottolinea come *“la corretta modalità operativa nella predisposizione delle graduatorie e nell'assegnazione della sede a ciascun docente consista nello stilare preferenza per preferenza la graduatoria dei docenti sulla base del punteggio assegnato secondo il punteggio posseduto ed assegnato secondo le previsioni di cui all'allegato D al c.c.n.i. del 2016 senza tener conto dell'ordine con cui ciascun interessato abbia espresso la preferenza, a prescindere cioè che l'ambito territoriale esaminato sia collocato come prima o come terza o come altra successiva scelta/preferenza”*.

Secondo il Tribunale veneto, tuttavia, ricostruendo in tal modo la disciplina delle operazioni di Mobilità, si giunge a *“legittimare un sistema per cui l'individuazione della sede di destinazione avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Cost. fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/97, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va*



prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore". (Ordinanza n. 6962-2016 del 24 novembre 2016)(doc.9)

Orbene la previsione contenuta nell'allegato 1 al CCNI va intesa proprio in questa prospettiva, e pertanto, *"l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza"* sta a significare che, proprio perché il punteggio di ciascun docente era variabile a seconda dell'ambito assegnato, non era pertanto possibile per l'Amministrazione redigere una graduatoria univoca, bensì **occorreva individuare il punteggio in relazione "a ciascuna preferenza", ovvero in relazione a "ciascun ambito territoriale indicato tra le preferenze".**

In conclusione, il mancato trasferimento della lavoratrice nell'ambito preteso è illegittimo considerato che per lo stesso tipo di Scuola e per la stessa fase della mobilità vi sono altri docenti con punteggio inferiore al ricorrente.

Il tar lazio ha già sospeso i provvedimenti conclusivi della procedura di mobilità (decreti cautelari n. 5254/016, 5256/016 del 9.9.016 ritenendo *" sussistenti i presupposti di gravità ed urgenza avuto presente la natura del pregiudizio derivane dai gravati trasferimenti. Ne deriva che la procedura di mobilità per i docenti in questione sono sospese sicchè in favore degli stessi andrà individuata una sede di servizio all'interno del primo ambito indicato nella domanda di mobilità"*

La stabilizzazione lavorativa presso una sede vicina alla propria provincia di residenza abituale rappresenta,



infatti, per l'attuale ricorrente il principale strumento per raggiungere una piena autonomia e, dunque, una piena realizzazione ed inserimento sociale, con conseguenti e naturali benefici anche sul piano del rendimento lavorativo e della crescita affettiva , educativa.

Per effetto del mancato trasferimento, invece, il ricorrente si ritrova ad essere frustrato, come lavoratore, in tutte le sue ragionevoli aspettative di vita e di gratificazione professionale, personale ed economica nonché vittima di una palese disparità di trattamento tra i lavoratori.

In fattispecie IDENTICA alla presente il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, già in un caso identico al caso, ha accolto la istanza cautelare con ordinanza n. 2003/2017 disponendo che *i tempi abbastanza lunghi di un giudizio ordinario non solo determinerebbero il permanere di una situazione antigiuridica ma rischierebbero di pregiudicare il diritto della ricorrente allo scadere dell'assegnazione provvisoria (30.6.017) di ricongiungersi anche per gli anni futuri con il figlio minore..*" (doc. 10)

Ciò premesso e considerato la ricorrente come sopra domiciliato rappresentata e difesa,

CHIEDE

Che Ill.mo Giudice adito , accogliere , *anche inaudita altera parte*, le seguenti

CONCLUSIONI

1. Preliminarmente emettere decreto *inaudita altera parte* disponendo la immediata sospensione del provvedimento del bollettino dei movimenti della



scuola primaria dell'ambito territoriale di Catania A00010 del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto con contestuale fissazione dell'udienza di comparizione e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto;

2. Accertare e dichiarare la illegittimità dei trasferimenti disposti con bollettino dei movimenti della scuola primaria dell'ambito territoriale di Catania A0010 del 29.7.016 nonché della nota mail ricevuta dal ricorrente del 29.7.016 nella parte in cui non viene concesso il trasferimento presso l'ambito richiesto e contestualmente **emettere tutti i provvedimenti consequenziali ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente con particolare riferimento alla** disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva dello stesso che seguono: a) del bollettino/elenco dei trasferimenti della Scuola primaria pubblicato il 29.7.2016 con il quale non è stato incluso il nominativo del ricorrente per gli anni 2016 e seguenti, conseguentemente b) disapplicazione della mail del 29.7.016 omissivo trasferimento della ricorrente presso l'ambito territoriale "Sicilia A0010" nella Provincia di Catania ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato e in considerazione del punteggio di



titolarità e comunque nella Regione Sicilia e comunque ordinare alle amministrazioni resistenti ciascuno per quanto di propria competenza di adottare ogni provvedimento utile e conducente anche , se del caso , per l'anno scolastico 017/018 ed in tal senso riformulando la graduatoria esistente anche su scuola , con contestuale revoca delle assegnazioni ottenute dai resistenti di cui infra.

3. Successivamente accertare e dichiarare per i motivi di cui infra la illegittimità del provvedimento di omesso trasferimento lesivo anche poiché posto in contrasto con la carta costituzionale e conseguentemente condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi* da disporsi anche in via equitativa e comunque commisurati al mancato guadagno ed alle sofferenza patite e patendi.
4. Con vittoria delle spese e compensi di giudizio da distrarre al sottoscritto procuratore antistatario.

Nota Fiscale : Si dichiara che il procedimento ha ad oggetto una controversia di pubblico impiego ed è di valore indeterminabile e rationae materiae ammonta ad € 259,00 (doc. 13).

Messina /Castrovillari 27.3.2017

Avvocato

Vincenzo La Cava



Istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei controinteressati e litisconsorti (art. 151 c.p.c.)

Il sottoscritto avvocato Vincenzo La Cava,

considerata la numerosità dei litisconsorti interessati considerato che ogni candidato ha espresso un ordine di preferenza su tutti i 100 ambiti territoriali, ampliando la platea dei controinteressati, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno, ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio;

considerato altresì che l'elevato numero dei controinteressati e la difficoltà di provvedere alla notifica del presente ricorso appare pregiudizievole e costoso per la ricorrente,

formula espressa

istanza

Affinché la S.V. voglia autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge , ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.e pertanto

VOGLIA

Autorizzare la notificazione nei confronti di tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI - Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola



Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR.

<http://www.istruzione.it/web/ministero/proclamiproclami/2> ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

- a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;
- c) sunto dei motivi del ricorso ;
- d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come “tutti i docenti inseriti nell'elenco dei trasferimenti del personale docente di ruolo, anno scolastico 2016/2017 scuola primaria, di tutti i docenti immessi in ruolo con il piano straordinario di assunzioni che abbiano ottenuto il trasferimento ai sensi dell'art. 6, comma 1, CCNI – Mobilità Scuola, dell'8 aprile 2016, nonché dei docenti immessi in ruolo entro l'a.s. 2015/16, e provenienti da Gae, tutti i docenti di Scuola Primaria partecipanti alla procedura di mobilità provinciale ed interprovinciale a.s. 2016/017 e collocati nelle fasi B e sotto fasi b1 b2 b3 , C, D;
- e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza .



Messina / Catania 27.3.016

Avvocato

Vincenzo La Cava

